

Agenzie per il Lavoro  
Loro sedi  
Roma, 13 gennaio 2020

Circolare n. 01/2020

Prot.n.01.2020.rs.

**Oggetto: “Decreto Fiscale”, i nuovi obblighi nel contratto di appalto e subappalto. Reverse charge in materia di IVA (Art. 4, D.L. n. 124 2019 post Legge di conversione n. 157/2019)**

Publicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

In sede di conversione il Legislatore ha modificato radicalmente la disposizione, già oggetto della precedente ns. Circolare n. 12/2019, di cui all’art. 4, recante norme in materia di “*Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera*”.

Nel rinviare all’allegata Nota la disamina del provvedimento sottolineiamo come, in sede di prima interpretazione, si ritenga che **i nuovi adempimenti introdotti in materia NON operino allorquando l’azienda impieghi i lavoratori, rivolgendosi ad una Agenzia per il lavoro, attraverso un contratto di somministrazione di lavoro.**

A tale conclusione si giunge, in primo luogo, mediante l’analisi letterale del dettato normativo in quanto il Legislatore definisce puntualmente l’ambito di applicazione della norma riconducendola ai “*contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera*” (art. 4, comma 1).

In base al noto principio “*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*” si può agevolmente dedurre l’esclusione dall’ambito di applicazione della disposizione in commento della somministrazione di lavoro, istituto, quest’ultimo, nemmeno riconducibile tra rapporti negoziali caratterizzati da “*prevalente utilizzo di manodopera*” in quanto, per definizione, il contratto tramite Agenzia per il Lavoro si sostanzia nell’*esclusivo* utilizzo di manodopera messa a disposizione dell’azienda utilizzatrice<sup>1</sup>.

A sostegno della lettura che precede soccorre anche la *ratio* della norma in esame, sia per quanto concerne la disciplina delle ritenute nei contratti di appalto/subappalto, che in materia

---

<sup>1</sup> **Art. 30, D. Lgs. n. 81/2015:** “*Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore*”.

di “*reverse charge*” (norme accomunate dallo stesso ambito di applicazione, e cioè le attività “*labour intensive*”).

L’articolo 4 infatti è (opportunamente) finalizzato al contrasto dell’*illecita* somministrazione di manodopera e persegue evidentemente forme contrattuali, attraverso le quali, fittiziamente e in elusione delle disposizioni fiscali e lavoristiche vigenti, si pongono in essere forniture di manodopera.

Tale non è il caso della somministrazione di lavoro che costituisce l’unica forma contrattuale *lecita* di fornitura di manodopera quando attuata per il tramite delle Agenzie per il Lavoro in possesso di autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro/ANPAL, previa verifica di stringenti requisiti giuridici e finanziari di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 276/2003, e regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003.

Restando a disposizione per ogni approfondimento in materia, a valle anche di auspicati interventi chiarificatori da parte della Agenzia delle Entrate, porgiamo cordiali saluti

L’Amministratore Delegato  
Agostino Di Maio



Allegato c.s.

*Allegato*

## **Nota tecnica**

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera (Articolo 4 D.L. n. 124 2019 post Legge di conversione n. 157/2019)

## Indice

<i>Premessa</i>	pag. 3
<i>A) Disciplina in materia di ritenute e compensazioni negli appalti e nei subappalti</i>	pag. 3
<i>Decorrenza</i>	pag. 3
<i>Platea (comma 1)</i>	pag. 3
<i>Obblighi sull'azienda appaltatrice/subappaltatrice (commi 2/7)</i>	pag. 4
<i>Obblighi sull'azienda committente (comma 3)</i>	pag. 5
<i>Sanzioni in caso di inadempimento del committente (comma 4)</i>	pag. 5
<i>Esclusioni (commi 5/6)</i>	pag. 6
<i>Esclusione della compensazione (comma 8)</i>	pag. 6
<i>B) Appalti "Labour intensive", reverse charge</i>	pag. 7